



*Traduzione*

## **Accordo tra la Svizzera e l'Osservatorio Square Kilometre Array concernente l'adesione della Svizzera all'Osservatorio Square Kilometre Array**

Concluso il 17 dicembre 2021  
Entrato in vigore il 19 gennaio 2022

---

*La Svizzera*

*e*

*l'Osservatorio Square Kilometre Array*

(di seguito denominato «SKAO»), *istituito dalla Convenzione istitutiva dell'Osservatorio Square Kilometre Array<sup>1</sup> (Allegato 1), dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità e dal Protocollo finanziario a essa allegati, entrati in vigore il 15 gennaio 2021*

(di seguito denominati collettivamente «la Convenzione»),

*tenendo conto* che, ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 2 della Convenzione, uno Stato ammesso allo SKAO con voto unanime degli Stati Membri diventa Membro dello SKAO e parte della Convenzione all'atto del deposito dello strumento di adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Foreign, Commonwealth and Development Office, Londra);

*riconoscendo* che, con l'adesione della Svizzera, i Membri dello SKAO potranno beneficiare di ulteriori competenze, nuove opportunità di collaborazione e cooperazione, nonché risorse e contributi supplementari che renderanno più agevole la realizzazione degli obiettivi dello SKAO descritti nella Convenzione;

*considerando* che il Consiglio ha approvato all'unanimità l'adesione della Svizzera in occasione della sua 4<sup>a</sup> riunione tenutasi il 14 e 15 ottobre 2021;

*tenendo conto* dell'Accordo di cooperazione tra il Politecnico federale di Losanna (PFL) e lo SKAO firmato l'8 giugno 2021 (Allegato 2);

*considerata* la decisione del Consiglio che determina il contributo annuo svizzero sulla base dei piani di contribuzione finanziaria definiti nella Convenzione e in conformità ai programmi che stabiliscono i contributi finanziari per la costruzione e il funzionamento dello SKAO approvati dal Consiglio in occasione della sua 3<sup>a</sup> riunione tenutasi il 24 e 25 giugno 2021;

RS 0.425.511

<sup>1</sup> RS 0.425.51

*considerando* che lo SKAO si impegnerà a distribuire i contratti di appalto tra gli Stati membri nella maniera più equa possibile, che farà tutto quanto è in suo potere per fornire ad aziende e istituzioni svizzere l'assistenza e i mezzi necessari per partecipare ai bandi SKAO;

*convinti* che l'adesione della Svizzera allo SKAO contribuirà al raggiungimento degli obiettivi delineati nella Convenzione,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Finalità

Il presente Accordo si propone di definire i termini e le condizioni per l'adesione della Svizzera allo SKAO e per l'acquisizione dello status di parte della Convenzione.

### **Art. 2** Partecipazione allo SKAO

<sup>1</sup> La Svizzera diventa Membro dello SKAO e parte della Convenzione a decorrere dalla data di adesione alla Convenzione conformemente all'articolo 4 paragrafo 2 del presente Accordo (di seguito denominata «data di adesione alla Convenzione»).

<sup>2</sup> In qualità di Membro dello SKAO, la Svizzera gode degli stessi diritti, obblighi e benefici riconosciuti ai Membri dello SKAO in virtù della Convenzione, dei suoi regolamenti e delle sue procedure, compresa la piena partecipazione al Consiglio e alle sue decisioni, e, una volta che SKA sarà operativo, avrà accesso ai programmi scientifici in conformità ai regolamenti e alle procedure di accesso dello SKAO.

<sup>3</sup> La Svizzera ha gli stessi diritti e doveri degli altri Stati Membri quanto alle decisioni e alle risoluzioni adottate dal Consiglio, o in sua vece, da un organo ausiliario, e quanto a ciascun accordo siglato dallo SKAO.

### **Art. 3** Contribuzione finanziaria

<sup>1</sup> I contributi finanziari dei Membri sono descritti nei piani di finanziamento definiti nella Convenzione. La Svizzera acconsente a contribuire alle attività dello SKAO per l'intero periodo di dieci anni previsto dai programmi che stabiliscono i contributi finanziari per la costruzione e il funzionamento dello SKAO di cui al paragrafo successivo.

<sup>2</sup> Il contributo totale svizzero è fissato a 26 milioni di euro (stato al 2021), da versare in contanti per le spese generali e i costi operativi dello SKAO. Nel contributo totale di 26 milioni di euro è compreso il finanziamento iniziale di 0,5 milioni di euro del PFL, secondo quanto convenuto nell'Accordo di cooperazione tra il PFL e lo SKAO firmato l'8 giugno 2021.

<sup>3</sup> Di seguito la panoramica del finanziamento pattuito, escluso il contributo di 0,5 milioni di euro del PFL:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totale
<b>in mio di € (stato al 2021)</b>	2,03	1,77	2,15	2,15	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	<b>25,50</b>

<sup>4</sup> La Svizzera acconsente a indicizzare i suoi contributi finanziari in funzione dei risultati del calcolo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, così da garantire la sua quota di partecipazione al progetto e il conseguente accesso ai servizi dello SKAO.

#### **Art. 4** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente Accordo entra in vigore alla data di adesione alla Convenzione.

<sup>2</sup> L'adesione alla Convenzione diventa effettiva per la Svizzera 30 giorni dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Foreign, Commonwealth and Development Office, Londra) in conformità a quanto disposto dall'articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione.

#### **Art. 5** Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia tra lo SKAO e la Svizzera derivante dall'applicazione o dall'interpretazione del presente Accordo di adesione che non possa essere risolta in via negoziale si applica l'articolo 14 della Convenzione.

#### **Art. 6** Allegati

<sup>1</sup> La Convenzione con i suoi due allegati (Allegato A «Protocollo sui privilegi e sulle immunità» e Allegato B «Protocollo finanziario») costituisce l'Allegato 1 ed è parte integrante del presente Accordo. In relazione all'Allegato A della Convenzione, la Svizzera si avvale della possibilità di non estendere ai propri cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui all'articolo 7 paragrafo 2 e all'articolo 8 paragrafo 3 di detto Allegato.

<sup>2</sup> L'Accordo di cooperazione tra il Politecnico federale di Losanna (PFL) e lo SKAO costituisce l'Allegato 2 al presente Accordo.

Fatto a Berna e a Jodrell Bank il 17 dicembre 2021 in due esemplari originali in inglese.

Per  
la Svizzera:  
Martina Hirayama

Per  
l'Osservatorio Square Kilometre Array:  
Philip Diamond

